



GIOVANNI RICCHIUTI

ARCIVESCOVO-VESCOVO
DI ALTAMURA - GRAVINA - ACQUAVIVA DELLE FONTI

Prot. N. 12/2016/DN

- VISTO il Decreto in data 24 ottobre 2007 (Prot. N. 56/2007) e allegata *Tabella*, mediante il quale il mio Predecessore, Mons. Mario Paciello, stabiliva gli atti da considerarsi di straordinaria amministrazione per le Persone Giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano;
 - VISTO il can. 1276, § 1 del CJC, circa il diritto-dovere dell'Ordinario di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle Persone Giuridiche pubbliche a lui soggette;
 - VISTI i cann. 1291 e 1295 del CJC, relativi, rispettivamente, alle alienazioni ed ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle Persone Giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297 del CJC, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella Delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 18 aprile 1985, e successiva modifica, promulgata il 21 settembre 1990;
 - VISTA la Delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 6 settembre 1984, e successive modifiche, promulgate il 21 settembre 1990 e il 27 marzo 1999, che stabilisce la somma minima (attualmente di € 250.000,00 - Duecentocinquantamila/00) e la somma massima (attualmente di € 1.000.000,00 - Unmilione/00) per gli atti di cui al can. 1292, § 1 del CJC;
 - VISTA l'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1 settembre 2005;
 - A NORMA del can. 1281, § 2 del CJC, che affida al Vescovo diocesano il compito di determinare, oltre ai casi previsti dal diritto, gli atti di straordinaria amministrazione per le Persone Giuridiche a lui soggette;
 - SENTITO il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - VOLENDO meglio precisare quanto già determinato nel Decreto Vescovile sopra menzionato;
- con il presente

DECRETO

- A. Stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le Persone Giuridiche pubbliche a me soggette:
1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
 2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a 1/5 della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
 3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio contratto, convenzione, comodato, usufrutto, uso non occasionale di beni dell'Ente, diritto



di superficie, servitù, enfiteusi, ipoteca, pegno o fideiussione, incarico professionale, transazione;

4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, § 1, si applicano anche i nn. 2, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

B. Stabilisco che, per porre validamente gli atti sopra specificati, è **necessaria l'autorizzazione scritta o la licenza del Vescovo diocesano**, fatti salvi i controlli canonici indicati nella *Tabella* allegata al presente Decreto, di cui è parte integrante. Nello specifico:

1. per gli atti di valore inferiore a € 250.000,00:
 - a) Diocesi e Persone Giuridiche pubbliche amministrate dal Vescovo diocesano:
 - nessuna autorizzazione;
 - b) Parrocchie e Persone Giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano:
 - autorizzazione scritta del Vescovo diocesano;
2. per gli atti di valore tra € 250.000,00 e € 1.000.000,00 (cfr. can. 1292, § 1 del CJC):

GIOVANNI RICCHIUTI

ARCIVESCOVO-VESCOVO


DI ALTAMURA - GRAVINA - ACQUAVIVA DELLE FONTI

- a) Diocesi e Persone Giuridiche pubbliche amministrare dal Vescovo diocesano:
 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori;
 - b) Parrocchie e Persone Giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano:
 - autorizzazione scritta del Vescovo diocesano;
 - consenso del Consiglio per gli Affari Economici della Persona Giuridica interessata;
 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori;
3. per gli atti di valore superiore a € 1.000.000,00, oppure di ex-voto o di oggetti preziosi di valore artistico o storico (cfr. can. 1292, § 2 del CJC):
- a) Diocesi e Persone Giuridiche pubbliche amministrare dal Vescovo diocesano:
 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione della Santa Sede;
 - b) Parrocchie e Persone Giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano:
 - consenso del Consiglio per gli Affari Economici della Persona Giuridica interessata;
 - consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione della Santa Sede.

Il presente Decreto sia notificato a tutte le Persone Giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, secondo le forme più opportune e mediante la pubblicazione nel Bollettino Diocesano; inoltre, sia inserito nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari, secondo le forme di legge in materia, così da rendere opponibile a terzi che gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono vincolati all'osservanza delle norme contenute nel presente Decreto per la validità degli atti di straordinaria amministrazione.

Il presente Decreto entra in vigore a partire dal 5 maggio 2016, Solennità di Santa Irene, Vergine e martire, Patrona della Diocesi.

Dal Palazzo Vescovile, 19 aprile 2016



✠ Giovanni Ricchiuti
Arcivescovo-Vescovo

Giovanni Ricchiuti

Il Cancelliere Vescovile

d. Vincenzo Amaro

DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI

TABELLA

allegata al Decreto Vescovile Prot. N. 12/2016/DN del 19 aprile 2016
circa gli Atti di straordinaria amministrazione per le Persone Giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione canonica

Nella presente *Tabella*, per "somma minima" e "somma massima" si intendono i valori fissati dalla Delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana, ad oggi rispettivamente pari ad € 250 mila ed 1 milione. Tali valori saranno da ritenersi automaticamente aggiornati in caso di modifica della predetta Delibera da parte della C.E.I.

Articoli del Decreto Vescovile	TIPO di ATTI	Parere o consenso di		
		Consiglio Diocesano per gli Affari Economici	Collegio dei Consultori	Santa Sede
1-2	Alienazione di beni immobili di valore inferiore alla somma minima			
	Alienazione di beni mobili di valore compreso tra 1/5 della somma minima e la somma massima	Parere		
	Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile dell'Ente di valore compreso tra la somma minima e la somma massima	Consenso	Consenso	
	Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile dell'Ente di valore superiore alla somma massima, o di ex voto, o di beni di valore artistico o storico	Consenso	Consenso	Autorizzazione
3	Atti che possono pregiudicare o peggiorare il patrimonio dell'Ente di valore compreso tra la somma minima e la somma massima	Consenso	Consenso	
	Atti che possono pregiudicare o peggiorare il patrimonio dell'Ente di valore superiore alla somma massima	Consenso	Consenso	Autorizzazione
4	Acquisto a titolo oneroso di beni immobili di valore inferiore alla somma minima			
	Acquisto a titolo oneroso di beni immobili di valore superiore alla somma minima	Parere	Parere	
5	Mutazione di destinazione d'uso di immobili			
6	Accettazione di donazioni, eredità, legati			
	Rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere			

8	Lavori di costruzione, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di valore inferiore ad 1/5 della somma minima			
9	Lavori di costruzione, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di valore superiore ad 1/5 della somma minima	Parere		
10-11-12	Atti relativi a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale di valore inferiore alla somma minima * * necessario il parere della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali Atti relativi a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale di valore superiore alla somma minima ** ** necessario il parere della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali	Parere		
13	Attività imprenditoriali o commerciali, ingresso in società di qualunque tipo, costituzione di un ramo ONLUS	Parere	Parere	
14	Contrazione di debiti di qualsiasi tipo con qualunque persona o ente di valore, con riferimento alla somma da restituire, inferiore alla somma minima Contrazione di debiti di qualsiasi tipo con qualunque persona o ente di valore superiore alla somma minima	Parere	Parere	
15	Impegno di spesa diverso rispetto a quello indicato nel preventivo approvato			
16	Assunzione di personale dipendente o contratti per prestazioni non occasionali			
17	Liti attive e passive in foro civile			
	Locazioni o cessione a terzi dell'uso o del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili - o di una parte degli stessi - appartenenti alla persona giuridica			

Dal Palazzo Vescovile, 19 aprile 2016

Il Cancelliere Vescovile

d. Vincento Sorano



✠ Giovanni Ricchiuti
Arcivescovo-Vescovo

+y dell' Ricchiuti